



PAVIA ACQUE S.c.a r.l.
Via Donegani, 21 - 27100 Pavia
Tel. +39 0382 434681
Fax +39 0382 434779
www.paviaacque.it

PROCEDURA APERTA NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE II, TITOLO VI, CAPO I, DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI CONTATORI INTELLIGENTI PER ACQUA FREDDA (SMART METER) E ATTIVITA' ACCESSORIE - CIG 7651792A81

QUESITI E RISPOSTE – 30 OTTOBRE 2018

Si riportano nel seguito i quesiti circa la procedura di gara pervenuti alla scrivente e le relative risposte:

Quesito n. 1

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, Vi chiediamo se sia possibile proporre tecnologia alternativa all'indicazione del capitolato di gara Art.4 "Requisiti minimi delle forniture e delle prestazioni" in cui si indica il modulo trasmissivo in modalita' Walk-by/Drive-by ed anche se il dispositivo di telettura sia in grado di acquisire i dati in modalita' rete fissa. La tecnologia "alternativa" sarebbe il NarrowBand IoT. E' possibile proporre questa soluzione?

Risposta n. 1

L'art. 4.1 del Capitolato Speciale d'appalto prevede espressamente che “ [...] Il gruppo di misura dovrà essere dotato, al minimo, di sistema di comunicazione basato su tecnologia radio Wireless M-Bus conforme allo standard certificato OMS (Opening Metering System). Il modulo trasmissivo dovrà garantire la possibilità di acquisire i dati in modalità Walk-by/Drive-by ad una distanza minima di 300 metri in campo aperto, ridotta a 50 metri in contesto ad elevata densità urbana; [...] Il Concorrente dovrà indicare nell'offerta se il dispositivo di telelettura è anche in grado di permettere l'acquisizione dei dati a mezzo di rete fissa, e in caso positivo dovrà dettagliare le caratteristiche della rete, le modalità di funzionamento e utilizzo, l'eventuale disponibilità della rete stessa sui territori oggetto dell'appalto, le relative condizioni di utilizzo, i costi di massima di implementazione della rete e dei servizi correlati, e ogni altra informazione utile al riguardo, se già disponibile...”.

La previsione dell'acquisizione dei dati – al minimo – mediante modalità Walk-by/Drive-by risponde alla precisa necessità di disporre di un sistema di lettura a distanza dei dati (letture, segnali, allarmi) che garantisca la costante raggiungibilità dell'intero parco di contatori intelligenti installati (a meno di problemi specifici o guasti del singolo gruppo di misura) sull'intero territorio di competenza (corrispondente all'area nord-orientale della Provincia di Pavia per i 10.000 contatori in fornitura per sostituzione, l'intero territorio della Provincia di Pavia per i 5.000 contatori in sola fornitura, che saranno successivamente installati dal personale delle Società Operative Territoriali competenti a seguito di specifica formazione).

Nel caso in cui il concorrente intendesse proporre un sistema di trasporto dei dati dei gruppi di misura completamente alternativo alla modalità Walk-By/Drive-By (e non integrativo/migliorativo), il sistema proposto dovrà fornire – al minimo - le medesime garanzie di risultato della modalità Walk-By/Drive-By, oltre a tutti i dettagli già previsti per le eventuali soluzioni di rete fissa.

Si richiamano al riguardo, in quanto ritenute pertinenti alla risposta al quesito, le ulteriori previsioni del Capitolato Speciale d'appalto:

(art. 6.1 – Prescrizioni di carattere generale) “...L'attività di installazione del nuovo gruppo di misura “smart meter” potrà ritenersi conclusa – e pertanto rendicontabile – solo ad avvenuta verifica positiva di funzionamento del misuratore, dell'attivazione della comunicazione verso il sistema di acquisizione e dell'arruolamento del misuratore all'interno del sistema gestionale di PAVIA ACQUE...”;

(art. 11 - Garanzie) "...I contatori ed i sistemi di telelettura destinati alla sostituzione massiva, i relativi materiali accessori (valvole, codoli, riduzioni, ecc...) nonché i sistemi di acquisizione dati e gli ulteriori eventuali hardware/software forniti dall'Appaltatore, si intendono in garanzia a partire dalla data di installazione/messa in esercizio; i contatori ed i sistemi di telelettura in sola fornitura si intendono in garanzia a partire dalla data di consegna.

La durata della garanzia è fissata in 24 (ventiquattro) mesi oppure, se superiore, pari al periodo offerto dal Concorrente in fase di gara.

L'Appaltatore si obbliga a sostituire, nel periodo di garanzia, qualunque gruppo di misura fornito e qualsivoglia altro materiale, dispositivo, apparato hardware o software che non dovesse più rispettare le caratteristiche funzionali o che presentasse anomalie di funzionamento; in tal caso rimarranno a totale carico dell'Appaltatore anche tutti gli eventuali costi necessari per permettere il ripristino del corretto flusso di dati dal gruppo di misura ai sistemi di PAVIA ACQUE..."

QUESITI E RISPOSTE – 23 NOVEMBRE 2018

Quesito n.2

Al fine di non invalidare l'offerta tecnica inserendovi elementi di natura economica, si chiede di confermare che "i costi del servizio per il periodo di validità metrica non compreso nell'offerta stessa", richiesti a pagina 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, siano da riportare in calce al punto B.3 dell'offerta economica e che questi costi non vadano in alcun modo ad alterare il ribasso offerto.

Risposta n. 2

Si specifica che "...i costi del servizio per il periodo di validità metrica non compreso nell'offerta stessa...", riferiti ai "...sistemi/servizi, licenze e/o aggiornamenti necessari all'acquisizione dei dati rilevati dall'intero parco misuratori in gara (siano essi in fornitura per sostituzione che in sola fornitura) [...] Nel caso in cui la durata del sistema/servizio proposto dal Concorrente sia inferiore alla durata della validità metrica del contatore..." di cui al punto 4.2 del CSA non costituiscono elemento di valutazione economica nell'ambito della procedura in oggetto, bensì elemento di conoscenza dei costi che la S.A. – qualora il concorrente risulti aggiudicatario – dovrà sostenere nel caso intendesse prolungare il servizio/sistema/licenza di acquisizione dei dati e segnali oltre il periodo offerto dal concorrente (al minimo 36 mesi). E' pertanto corretto che tale indicazione venga inclusa all'interno del fascicolo tecnico dell'offerta e non nel fascicolo contenente l'offerta economica.

Coerentemente, tali indicazioni economiche non concorreranno in alcun modo alla attribuzione del punteggio di cui al punto B.3.

Quesito n.3

Si chiede di confermare che il prezzo per la fornitura delle valvole da sostituire sia compreso nell'importo del "Servizio di sostituzione di n.10.000 contatori e/o installazione di componenti idraulici quali le valvole di intercettazione..." e quindi compreso nell'importo a base d'asta di 716.430,00. Tale interpretazione sembra essere suggerita dal foglio excel di calcolo dell'elemento di valutazione economica B2 (allegato 6), che fornisce importi diversi per i diversi tipi di sostituzione con e senza valvole di monte e/o di valle.

Risposta n. 3

Confermato.

Quesito n. 4

Con riferimento alla richiesta di produzione di una campionatura dei materiali offerti, di cui alle pagine 8 e 9 del Capitolato Speciale d'Appalto", si chiede se sia possibile allegare all'offerta le schede tecniche dei manufatti, differendo tale campionatura a valle dell'aggiudicazione. Qualora la richiesta non venga accolta per i misuratori, si chiede di accoglierla almeno per le valvole, il cui fornitore -a parità di specifiche tecniche- potrebbe non essere univocamente individuato in fase di offerta.

Risposta n. 4

Si conferma l'obbligo della campionatura dei materiali in fase di offerta secondo quanto previsto alle pagine 8 e 9 del CSA ai fini della corretta attribuzione dei punteggi tecnici (elemento A.1.2). Relativamente alla possibilità per l'appaltatore di fornire materiali differenti nel corso dell'esecuzione del contratto, si richiama la previsione di pagina 9 del CSA secondo cui "... Resta inteso che, nel caso in cui nel corso dell'appalto l'Appaltatore intendesse

cambiare il fornitore e/o le caratteristiche dei materiali proposti in sede di offerta, lo stesso dovrà preventivamente sottoporre all'attenzione di PAVIA ACQUE i nuovi materiali proposti e attendere l'assenso del Committente prima di procedere al relativo utilizzo...".

Quesito n. 5

Da una analisi di quanto riportato a pag. 1 del Disciplinare e delle attività elencate nella tabella di cui a pag. 2 del Disciplinare medesimo, riteniamo che le sole attività di cui al punto 4 di detta tabella siano effettivamente inquadrabili nella categoria OG6 trattandosi di effettive lavorazioni speciali. Le rimanenti attività, di cui al punto 2 e 3, si riferiscono infatti a mere attività di sostituzioni, da voi stesse definite come "servizio" e "forniture" e per le quali sarebbero, se mai, necessari altri requisiti quali il documentato svolgimento di analoghi servizi e forniture. Vi invitiamo, pertanto, a voler meglio precisare gli intenti e le effettive aspettative di codesta stazione appaltante - effettuando le necessarie modifiche al Disciplinare - prevedendo, eventualmente, la possibilità di escludere le attività di cui ai citati punti 2 e 3 dal regime SOA e di poterle, pertanto, affidare ad imprese prive di attestazione SOA ma in possesso di adeguata, e comprovata, esperienza e capacità.

Risposta n. 5

In risposta al quesito, si conferma preliminarmente che le attività di cui al punto 3 della richiamata tabella di pag. 2 del Disciplinare (fornitura e implementazione dei sistemi/servizi hw/sw per la gestione dei flussi dati) non sono e non sono state in alcun modo considerate assoggettate a disciplina SOA.

Parimenti, acclarato che la parte prevalente dell'oggetto di gara è rappresentato dalla fornitura di contatori di utenza per acqua fredda di tipo intelligente (cd. Smart meter) ed essendo l'attività di produzione/fornitura dei contatori non assoggettabile ad alcuna categoria SOA, in caso di partecipazione alla gara di operatori in forma di raggruppamento (nelle diverse forme ammesse) l'obbligo del possesso dei requisiti tecnico-professionali per l'espletamento delle attività in campo (SOA/requisiti di idoneità professionale) non può in alcun modo riguardare gli eventuali componenti del raggruppamento deputati alla esclusiva produzione/fornitura dei contatori intelligenti e dei relativi accessori.

Per quanto attiene le attività di cui al punto 2 della richiamata tabella (Servizio di sostituzione di n. 10.000 contatori e/o installazione di componenti idraulici, € 716.430,00), acclarato che applicando il criterio di prevalenza è possibile ricondurre tali attività a livello di servizio non assoggettabile alla disciplina SOA, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara in favore della massima concorrenza, la S.A. ritiene di accogliere l'istanza in oggetto e procedere di conseguenza alla rettifica delle originarie previsioni del bando.

Ciò premesso, acclarato che debbano considerarsi assoggettabili alla disciplina SOA le sole attività di cui al punto 4 (attività diverse su allacciamenti e gruppi di misura utenza, € 218.840,00) ed i previsti oneri per la sicurezza SIC (€ 28.000,00), per un importo complessivo pari a € 246.840,00, la S.A. dispone la rimodulazione del requisito del possesso di attestazione SOA categoria OG6 dalla classifica III originariamente prevista alla classifica I, dando adeguata diffusione della modifica secondo la norma vigente.

Fermo restando quanto sopra, la S.A. ricorda che è in ogni caso fatta salva la possibilità del ricorso all'istituto dell'avvalimento secondo quanto concesso dalla vigente normativa.

Quesito n. 6

Vi preghiamo di voler confermare quanto segue: che per i 5.000 contatori "smart" in sola fornitura non siano da fornire anche le valvole.

Risposta n. 6

Si conferma quanto previsto al primo paragrafo dell'art. 7 del CSA, e cioè che "...i contatori e i relativi apparati di telelettura [...] dovranno essere corredati da guarnizioni, certificazioni di legge, relativo manuale/foglio di istruzioni e indicazioni metrologiche; non è prevista la fornitura di codoli/cannotti o altri accessori..."; per tali contatori, pertanto, NON è prevista la fornitura delle valvole.

Quesito n. 7

Vi preghiamo di voler confermare quanto segue: che per i gruppi di misura in sostituzione per i diametri superiori al DN 50 siano da prevedere saracinesche/valvole di intercettazione di monte e disconnettori idraulici di valle.

Risposta n. 7

Si conferma quanto previsto all'art. 4.3 del CSA in merito agli standard di installazione e all'art. 6.5 del CSA relativamente alle possibili tipologie di intervento nel caso di sostituzione dei contatori; in particolare, per le tipologie B, C e D sono da prevedersi, caso per caso, la fornitura e installazione anche delle necessarie valvole di intercettazione e ritegno per l'intera gamma di diametri in oggetto (dal DN15 al DN150).

Quesito n. 8

Con riferimento al seguente gruppo omogeneo di contatori che rappresentano una quota parte minoritaria della fornitura complessiva (260 unità sulle 15.000 complessiva):

DN50 200mm flangiato
DN65 200mm flangiato
DN80 225mm flangiato
DN100 250mm flangiato
DN150 300mm flangiato

Al fine di garantire l'interesse pubblico sotteso al rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche, si chiede:

- La possibilità di offrire, esclusivamente per la tecnologia Woltmann e per le lunghezze precedentemente indicate, la classe di temperatura T30 invece della T50 richiesta, nel rispetto delle caratteristiche metrologiche primarie e prevalenti dei misuratori richiesti.

Risposta n. 8

Si conferma la necessità di rispettare quanto previsto all'art. 4.1 in termini di requisiti minimi dei contatori; la classe di temperatura T50 rappresenta un requisito minimo vincolante.

Quesito n. 9

Con riferimento al seguente gruppo omogeneo di contatori che rappresentano una quota parte minoritaria della fornitura complessiva (260 unità sulle 15.000 complessiva):

DN50 200mm flangiato
DN65 200mm flangiato
DN80 225mm flangiato
DN100 250mm flangiato
DN150 300mm flangiato

Al fine di garantire l'interesse pubblico sotteso al rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche, si chiede:

- La possibilità di offrire contatori - esclusivamente per la tecnologia Woltmann e per le lunghezze precedentemente indicate - con una Rangeability superiore alla R80 minima richiesta ma con Q3 superiore a quella richiesta per ogni singolo diametro. Ciò comporterebbe un intervallo di misura MID decisamente più ampio rispetto a quello minimo richiesto ma a partire da Q1 leggermente più alte rispetto a quanto richiesto (per esempio per un DN50 R100 una Q1 pari a 0,4 mc/h rispetto al valore richiesto in gara di 0,315 mc/h) ma al tempo stesso una Q4, con Errori Massimi Ammissibili ancora nel campo del del +/- 2%, molto maggiore di quella minima richiesta (sempre per un DN50 Q4 pari a 50 mc/h rispetto al valore richiesto in gara di 31,25 mc/h). Queste caratteristiche, fornendo un ampio campo di misurazione MID, sono idonee alle applicazioni dei contatori con tecnologia Woltmann che spesso lavorano a portate alte e costanti e possono essere altrettanto soggetti a sovraccarichi.

Risposta n. 9

Si conferma la necessità di rispettare quanto previsto all'art. 4.1 in termini di requisiti minimi dei contatori; il valore della Portata permanente di riferimento Q3 (m³/h) NON rappresenta un requisito minimo vincolante.

Quesito n. 10

Disciplinare di gara -art 6-Termini e modalità di presentazione delle offerte punto A7) lettera c)
In merito alla riduzione del numero di candidati qualificati, il disciplinare recita che tramite il DGUE l'operatore economico dichiara che "soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'art.91 D.lgs. 50/2016" ma recita anche "tali ultimi criteri non sono previsti nella presente gara." Pertanto, vi chiediamo di confermare che la parte V non deve essere compilata.

Risposta n. 10

Si conferma.

Quesito n. 11

Successivamente, allo stesso articolo, il disciplinare riporta " il DGUE dovrà essere compilato in ogni sua parte", ma, come da regola generale e come indicato alla lettera b), l'operatore economico conferma "di soddisfare i criteri definiti a norma dell'art. 83 e specificati nel disciplinare". Pertanto, vi chiediamo di confermare che non tutte le sezioni vanno compilate.

Risposta n. 11

Si conferma.

Quesito n. 12

Disciplinare di gara art 3-Dichiarazioni preliminari e requisiti per partecipazione alla gara punto "requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"

Come requisito tecnico-professionale è richiesto il possesso della SOA; da disciplinare, in caso di aggregazioni di imprese questo requisito deve essere posseduto dai componenti che superano il 40% all'interno del raggruppamento. Vista la suddivisione degli importi che concorrono al totale dell'appalto, si evince che la mandataria deve essere obbligatoriamente una società fornitrice di contatori con una quota superiore al 40 %. I costruttori di contatori abitualmente non sono assoggettati a questo tipo di certificazione tipica delle imprese che effettuano lavori. Confermate che il requisito possa essere posseduto solo dagli installatori, che sarebbero mandanti in caso di RTI?

Risposta n. 12

Si conferma.

Quesito n. 13

DGUE-Parte IV sezione C punto 13. Vi chiediamo di chiarirci se il seguente requisito è attinente alla gara in questione o se si tratta di un refuso: "Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

- a) di essere un Cliente Grossista ai sensi del D. Lgs n. 79 del 16/03/1999 e di essere registrato nell'elenco degli esercenti la vendita di energia elettrica stilata dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ai sensi della del. 35/2008 ARERA e s.m.i.;
- b) di essere in possesso del Codice Ditta rilasciato dall'U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza) per operare in qualità di sostituto d'imposta."

Risposta n. 13

Si conferma che si tratta di un refuso.

Quesito n. 14

CSA – 6.8 Smaltimento dei rifiuti e dei contatori

La documentazione di smaltimento da produrre per vs. evidenza è il FIR – Formulario di Identificazione Rifiuti? Pavia Acque deve essere citata in qualche modo nella sezione "annotazioni" del FIR?

Risposta n. 14

Si conferma che la documentazione da produrre a giustificazione dell'avvenuto smaltimento secondo legge consiste in copia del FIR – Formulario di Identificazione Rifiuti. Fermo restando che l'appaltatore assumerà la qualifica di "produttore" (rif. art. 6.8 CSA) non sono richieste specifiche annotazioni riferite a Pavia Acque.

Quesito n. 15

Al capitolo 5.1 del capitolato viene prevista la necessità di una sede operativa attrezzata e presidiata da ubicarsi nella provincia di Pavia. Fermo restando i requisiti di tale sede, si chiede se possa essere considerata idonea una sede sita in altra Provincia, raggiungibile in circa 30 minuti di percorso automobilistico e, per le incombenze del caso, risulta in grado di servire agevolmente l'intero territorio dei comuni indicati (eventualmente con l'ausilio di piccoli depositi nelle zone dell'Oltrepò geograficamente più distanti).

Risposta n. 15

Si conferma quanto previsto nel Capitolato.

Quesito n. 16

Per quanto attiene al campionamento delle valvole, trattandosi di componenti atipici, nel caso il nostro fornitore non riuscisse a consegnarci la campionatura nei tempi dovuti, è possibile sostituire

il campione con opportuna documentazione tecnica e disegni e fornire la campionatura non appena disponibile?

Risposta n. 16

Si conferma l'obbligo della campionatura dei materiali in fase di offerta secondo quanto previsto alle pagine 8 e 9 del CSA ai fini della corretta attribuzione dei punteggi tecnici (elemento A.1.2). Relativamente alla possibilità per l'appaltatore di fornire materiali differenti nel corso dell'esecuzione del contratto, si richiama la previsione di pagina 9 del CSA secondo cui "... *Resta inteso che, nel caso in cui nel corso dell'appalto l'Appaltatore intendesse cambiare il fornitore e/o le caratteristiche dei materiali proposti in sede di offerta, lo stesso dovrà preventivamente sottoporre all'attenzione di PAVIA ACQUE i nuovi materiali proposti e attendere l'assenso del Committente prima di procedere al relativo utilizzo...*".

Quesito n. 17

CERTIFICATO ISO 9001 - Settore EA28. Riguardo alla vostra richiesta del Certificato ISO 9001 per il settore d'attività EA28, vi facciamo notare che, in qualità di PRODUTTORE di contatori d'acqua la nostra azienda è certificata ISO 9001 x i settori EA18 e EA19 ovvero per i settori congruenti con le proprie attività. Trattandosi di una gara che prevede la fornitura e le installazioni dei contatori e quindi una partecipazione in RTI Verticale, vi preghiamo di confermarci la possibilità che la Mandataria (che si occuperà della Fornitura) presenti l'ISO 9001 (settore EA18-EA19) e la Mandante, che si occuperà delle attività di installazione e attività accessorie, presenti l'ISO 9001 (settore EA28) e che dette certificazioni possano essere utilizzate, anche, per la riduzione della cauzione provvisoria

Risposta n. 17

Si conferma.

Quesito n. 18

Con comunicato dell'8 novembre 2017 - da voi stessi richiamato a pag. 12 del Disciplinare di gara - l'ANAC ha ribadito che la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Appalti possa essere resa da un legale rappresentante dell'impresa anche in nome e per conto di tutti i soggetti di cui ai commi 2 e 3 di detto articolo. Si chiede, pertanto, di confermare che la dichiarazione di cui sopra - da rendere all'interno del DGUE - possa essere resa dal legale rappresentante dichiarante che firmerà, digitalmente, detto modello.

Risposta n. 18

Si conferma.

Quesito n. 19

Rif. pag. 7 del Disciplinare di gara "*Si precisa, inoltre, che per tutti gli operatori economici: in tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna può dover firmare lo stesso DGUE*"

Tenendo conto della difficoltà logistica di procedere con la sottoscrizione del medesimo documento da parte di una pluralità di soggetti, peraltro non tutti provvisti di firma digitale, si chiede di poter produrre dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante anche per conto dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, in linea con le previsioni di legge che riconoscono la possibilità per chi, a giusto titolo, rende una dichiarazione nell'interesse dell'Impresa, di renderla anche in vece degli altri soggetti dell'Impresa coinvolti, osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (Consiglio di Stato, sez. V, n. 7524 del 15.10.2010 e n. 3200 del 27.05.2011).

Risposta n. 19

Si conferma.

Quesito n. 20

Rif. Paragrafo "Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale", pag. 5 del Disciplinare di gara:

I requisiti "[...] economico-finanziari e tecnico-professionali devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento, secondo quanto stabilito nell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207".

Considerato che all'art. 2 del Disciplinare "Soggetti ammessi alla gara" si fa espresso riferimento all'art. 48 D. Lgs. 50/2016 che disciplina i raggruppamenti di imprese di tipo orizzontale e verticale,

ipotizzando una partecipazione in forma di RTI di tipo verticale, si chiede conferma del fatto che ciascun componente il RTI debba fornire prova del possesso del requisito relativo alla tipologia di attività svolta, ovvero, per la fornitura: *“possesso di specifiche referenze tecniche relative alle forniture oggetto dell'appalto, a dimostrazione delle quali l'operatore dovrà fornire l'elenco di almeno n. 3 (tre) forniture analoghe eseguite negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente gara e collaudate con esito positivo, di contatori intelligenti per acqua fredda di tipo intelligente (smart meter) con relativi sistemi per l'acquisizione da remoto di dati, allarmi e segnali (non necessariamente dello stesso tipo di quelli offerti nella presente gara), per un importo complessivo non inferiore a euro 1.000.000,00 IVA esclusa”*.

per le attività accessorie: *“Possesso dell'attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da eseguire”*.

Risposta n. 20

Vedi risposta n.5.

Quesito n. 21

Rif. DGUE - Parte IV Criteri di selezione: Considerato che il disciplinare prevede apposita dichiarazione in ordine al possesso delle referenze tecniche richieste al paragrafo “Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”, si chiede conferma di dover compilare esclusivamente le seguenti parti:

- Sezione α ;
- Sezione A

Risposta n. 21

Si conferma.

Quesito n. 22

A6) DICHIARAZIONE A DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DELLE SPECIFICHE REFERENZE TECNICHE (Pag 11/19 del Disciplinare) Trattandosi di una gara che prevede la fornitura e la posa, solitamente si profila una partecipazione in RTI (ATI) verticale tra un produttore di contatori per acqua, che esegue la fornitura, parte prevalente come capogruppo, ed una ditta/Consorzio installatore che eseguirà la posa con funzioni di mandante. Con questi presupposti la Capogruppo, trattandosi di un produttore di contatori e non un installatore, potrà unicamente attestare e dichiarare gli importi relativi alle FORNITURE e NON quelle relative alle installazioni, mentre la ditta mandante, trattandosi di un INSTALLATORE e NON produttore di contatori, potrà unicamente dichiarare quelle relative alle installazioni e NON quelle relative alle forniture. Vi facciamo notare che questa è la strada seguita praticamente dalla totalità delle utilities che hanno già indetto questo tipo di gare. Quindi Vi preghiamo di modificare la Vostra richiesta dei REQUISITI DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE (pagg 4+5/19 del Disciplinare) in tal senso ovvero splittando, almeno per le RTI verticali, i requisiti tra la capogruppo e la mandante per le categorie di appartenenza: fornitura o installazione.

Risposta n. 22

Vedi risposta n.5.

Quesito n. 23

A3) IMPEGNO AD EMETTERE LA CAUZIONE DEFINITIVA Pag 11/19 del Disciplinare, viene richiesta la Dichiarazione del fideiussore con l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva per l'esecuzione dell'appalto. La nostra Banca ci informa che nel testo della cauzione provvisoria, modello Ministeriale conforme al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, è già incluso l'impegno ad emettere la cauzione definitiva, pertanto, la dichiarazione separata è ridondante. Potete gentilmente confermarci che viene accettata la cauzione provvisoria completa di impegno a rilasciare la definitiva raggruppata sullo stesso documento?

Risposta n. 23

Si conferma.

Quesito n. 24

DICHIARAZIONE ex ART 80 –Allegato 1 alla pagina 13/19 del Disciplinare viene citato il Modello Allegato 1 – che non troviamo presente negli allegati di gara. Nei documenti di gara abbiamo scaricato l'Allegato 1 si riferisce all'Elenco dei Comuni. Ed un altro allegato 1 Tabella Punteggi. Potete gentilmente inviarcelo?

Risposta n. 24

Si tratta di un refuso, il riferimento corretto è all'allegato 2 "domanda di partecipazione e dichiarazioni del concorrente", scaricabile dal sito internet.

Quesito n. 25

A5) SOA (pagg 11+12+13/19 del Disciplinare) Riguardo all'attestazione SOA vi preghiamo di confermarci che, in caso di RTI verticale composta da un produttore di contatori che si occuperà della fornitura degli SMART METERS (Mandatario) ed un installatore che si occuperà del lavoro di installazione (Mandante), l'attestazione SOA è richiesta unicamente in capo all'impresa incaricata di effettuare la parte riferita all'installazione dei contatori e le attività diverse sugli allacciamenti e sui gruppi di misura ovvero in capo alla Mandante.

Risposta n. 25

Si conferma.

Quesito n. 26

A7) DGUE Punto A7 Pagg 11+12+13/19 del Disciplinare. Visto che Il DGUE, secondo la normativa italiana, è firmato unicamente dal Legale Rappresentante, anche in caso di società con CdA, Direttore Tecnico, Collegio Sindacale e soggetti cessati, Vi preghiamo di precisare cosa si intende per: "(...) OGNUNA PUÒ DOVER FIRMARE lo stesso DGUE (ovvero quello presentato dal Concorrente), in conformità alle norme nazionali, (...)” Ovvero, potete chiarirci se la Vostra Stazione appaltante, in caso di presenza di società con CdA, Direttore Tecnico, Collegio sindacale, soggetti cessati, per i quali, come da vostra esplicita citazione, NON vengono citati nominativamente, ritiene che il DGUE debba essere firmato da tutti i soggetti sopramenzionati oppure viene accettato firmato unicamente dal legale Rappresentante?

Risposta n. 26

La dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Appalti può essere resa da un legale rappresentante dell'impresa anche in nome e per conto di tutti i soggetti di cui ai commi 2 e 3 di detto articolo. Si conferma che la dichiarazione di cui sopra - da rendere all'interno del DGUE - può essere resa dal legale rappresentante dichiarante che firmerà, digitalmente, detto modello.

Quesito n. 27

La nostra azienda, in qualità di produttore che si occuperà della fornitura dei contatori (categoria prevalente) intende partecipare alla gara in RTI con un installatore che si occuperà delle installazioni. Premesso questo siamo a richiedervi di poter dichiarare l'elenco di almeno 3 forniture di contatori intelligenti (smart meter) con relativi sistemi di acquisizione da remoto dei dati, collaudate con esito positivo splittate, ovvero:

- la nostra azienda, Capogruppo del RTI, in qualità di produttore di contatori che si occuperà della fornitura dichiarerà l'elenco delle SOLE forniture di contatori effettuate negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione della gara
- l'installatore, Mandante del RTI, che si occuperà dell'installazione, dichiarerà l'elenco delle SOLE installazioni effettuate negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione della gara

Risposta n. 27

- La presentazione di sole forniture permette di soddisfare il requisito richiesto alla pag. 4 del Disciplinare di gara – 'Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale'.
- Non è necessaria la presentazione di tali referenze.

Pavia, 23.11.2018

Pavia Acque S.c.a r.l
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Lorenzo Ferrandini